



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel **0961964134** – Fax **0961964084**

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it

Sito WEB: <http://www.icselliamarina.gov.it>

(Allegato C) - NORME PER L' USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

(Aggiornato e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25.10.2017)

L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

(Fonte "Linee guida" - Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 2007)

PREMESSA

La legge Italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di utenza di cellulare, ne consegue che anche il titolare dell'utenza è chiamato in causa qualora si verifichi un uso improprio, essendone responsabile a tutti gli effetti di legge.

- La raccolta, la comunicazione e la diffusione d'immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc., di persone, costituisce "trattamento di dati personali", anche "sensibili", ai sensi del vigente 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03), e può dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale:

- ✓ art. 10 codice civile - Abuso di immagine altrui;
- ✓ art. 2043 codice civile - Risarcimento per fatto illecito;
- ✓ artt. 96 e 97 Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/41) - Disciplina dell'uso dell'immagine altrui ed in generale rispetto del diritto d'autore su materiale video ed audio;
- ✓ art. 615-bis codice penale – Indebita raccolta ed uso di immagini attinenti alla vita privata;
- ✓ art. 528 codice penale – Pubblicazioni oscene;
- ✓ art. 594 codice penale - Invio di messaggi/immagini offensivi;
- ✓ artt. 600 ter e Legge n. 269/1998 - Tutela dei minori;

- Il Codice in materia di protezione dei dati personali, per illecito trattamento dei dati personali, prevede sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di € 3.000,00 sino ad un massimo di € 30.000,00 secondo l'infrazione commessa.

- L'uso e l'abuso dei telefonini durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, è diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l'attenzione e l'apprendimento degli studenti e, in ogni caso, turba il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche.

- Il DPR n. 249/98, con la C.M. n. 362 del 25.8.1998, nonché le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione nn. 30 e 104/2007 hanno più volte affermato che l'utilizzo del cellulare a scuola è incompatibile con i doveri posti a carico degli studenti, oltre ad essere potenzialmente lesivo della riservatezza e dei diritti degli studenti e di tutti gli altri soggetti che operano nella scuola (docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico).

- Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione necessaria per la realizzazione del successo formativo e, come chiarito dalle varie direttive ministeriali, la scuola deve svolgere un ruolo preminente di educazione, sensibilizzazione e formazione nell'ambito della cultura della legalità.

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 10/10/2016

VISTO

Il DPR n.249 del 24/06/1998 " Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";

Il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Il DM n. 104 del 30/11/2007 " Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 " Uso del telefono cellulare nelle scuole"

VIETA

- **l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo);**
- **l'uso del telefono cellulare o dei vari dispositivi elettronici anche nelle attività pomeridiane e/o pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola.**
- **l'utilizzo del cellulare al personale docente, al personale ATA e agli alunni.**

Il divieto è così regolamentato:

- ✓ E' vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola; questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle attività.
- ✓ I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, mai sul Banco o tra le mani.
- ✓ Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in alternativa il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- ✓ Nel caso in cui lo studente sia sorpreso a utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...) , la stessa sarà ritirata e non saranno previste prove di recupero; è previsto, inoltre, il ritiro temporaneo del telefono cellulare o di altri eventuali dispositivi elettronici che saranno consegnati al D.S. per la necessaria custodia; Saranno restituiti solo alla fine delle attività
- ✓ All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile,
- ✓ La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.
- ✓ E' consentito l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici in classe solo per fini didattici autorizzato dal docente.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge oltre a essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

I divieti e le relative sanzioni si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

	Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	a)1°volta	Richiamo verbale	Docente
		b)2°volta	Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo consegna al genitore a fine giornata	Docente
2	Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.	a)1°volta	Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito in busta chiusa con firma dell'alunno sui lembi e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. Nota sul registro di classe, controfirmata dal DS o da suo delegato, trascritta sul libretto dell'alunno che sarà firmata dai genitori.	Docente Dirigente
		b)Uso reiterato	Adozioni di provvedimenti disciplinari: <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (10gg. nei casi più gravi). • Valutazione non sufficiente del comportamento. • Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche. • Convocazione della famiglia. 	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione
3	Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.	a)1°Volta	Adozioni di provvedimenti disciplinari: <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi). • Valutazione non sufficiente del comportamento. • Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche. 	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione e un ammonimento.

A titolo esemplificativo:

- ✓ ricerche e/o attività di studio e di approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- ✓ operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- ✓ riordino della biblioteca e/o laboratori.

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurre i ragazzi a distrazione e alla deconcentrazione.

IL Dirigente Scolastico

Filomena Rita Folino

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs n.39/1993"